



PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI - Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905

Sito web www.liceoartisticosassari.edu.it Mail sssd020006@istruzione.it PEC sssd020006@pec.istruzione.it

Anno Scolastico 2023-24

Circolare n. 281/2023-24

Sassari, 25 maggio 2024

Al personale ATA

E p.c. Alla DSGA

Oggetto: computo delle ferie del personale ATA.

Nel corrente anno scolastico il nostro istituto, sulla base del PTOF 2022-25, è passato a un orario didattico articolato su 5 giorni; conseguentemente il personale ATA svolge un orario giornaliero di servizio di 7 ore e 12 minuti oppure di 6 ore giornaliere antimeridiane (8-14) con due rientri settimanali di 3 ore ciascuno (personale amministrativo).

Il CCNL 2007 all'art. 13, comma 5 (non modificato dal CCNL 2019-21), prevede che in caso di distribuzione dell'orario di lavoro del personale ATA su cinque giorni il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. Perciò, indipendentemente dall'orario settimanale, il monte ferie annuale rimane 32 giorni o di 30 se trattasi di dipendenti con meno di tre anni di servizio.

In base alla stessa norma contrattuale il personale con l'orario articolato in 5 giorni, con servizio giornaliero di 7 ore 12 minuti, i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Perciò una settimana di ferie completa sarà di 6 giorni ($5 \times 1,2 = 6$); mentre, ad esempio, 2 giorni lavorativi saranno considerati 2,4 giorni di ferie ($1,2 \times 2 = 2,4$), e così via.

In applicazione analogica dello stesso criterio contrattuale se l'orario settimanale di servizio è articolato in due rientri di 3 ore ciascuno, la giornata di ferie usufruita in un giorno che prevede il rientro sarà calcolata come 1,5 giorni. Ovviamente, anche in questo caso, una settimana di ferie sarà considerata di 6 giorni e non di 5.

Resta salva l'applicazione della norma dell'art. 54 comma 4 del CCNL del 29-11-2007 secondo la quale *“se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica”*.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Mariano Muggianu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93